



**AREA DELLE RISORSE
SETTORE DELLA INNOVAZIONE**

CAPITOLATO

OGGETTO:

FORNITURA, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE LOG BOX

– CIG Z7B3DF8A5A

Scadenza 31/12/2026

CPV: 48771000-3 – Pacchetti software generali Licenze software-Mepa

SMART - CIG Z7B3DF8A5A

SOMMARIO

Art. 1	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA	3
1.1	OGGETTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO	4
1.2	COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE	5
1.3	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
1.3	INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY	6
Art. 2	RESPONSABILE DEL PROGETTO	6
Art. 3	DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO.....	6
Art. 4	REVISIONE DEI PREZZI.....	7
Art. 5	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 6	SERVICE LEVEL AGREEMENT.....	8
Art. 7	SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	9
Art. 8	MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
8.1	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
8.2	CESSIONE DEL CREDITO	10
Art. 9	GARANZIA DEFINITIVA E PROVVISORIA.....	10
Art. 10	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PAGAMENTO A SALDO.....	10
Art. 11	INADEMPIENZE E PENALITÀ	11
Art. 12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
Art. 13	IPOSTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO	13
11.1	RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012	13
11.2	RECESSO UNILATERALE.....	13
Art. 14	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
Art. 15	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
Art. 16	DISPOSIZIONI FINALI.....	14

DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:

Per “o.e.” o “Appaltatore” si intende l’*operatore economico* partecipante alla procedura.

Per “Stazione appaltante” si intende la *Provincia di Brescia*, che affida all’operatore economico il servizio oggetto del presente appalto.

Per “RUP” si intende il *Responsabile del Progetto* di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Per “Codice” si intende il *D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, recante “Codice dei contratti pubblici”.

Per “CRE” si intende il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Per “SaaS” si intende il modello *Software as a Service*, per cui il software applicativo non viene installato sui dispositivi locali ma messo a disposizione tramite web o API.

Per “SLA” si intendono i *Service Level Agreement* per la definizione delle metriche di servizio, quali obblighi contrattuali in capo all’operatore economico.

Per “CIG” si intende il *Codice Identificativo di Gara*, adottato per identificare un contratto pubblico attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare di ANAC.

Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA

La Provincia di Brescia nel rispetto dei principi di cui al Titolo 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende affidare la fornitura, manutenzione e supporto software per il software Log box per 36 mesi.

L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, dell’articolo 50 comma 1, lettera b), del Codice. La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, in particolare, si utilizza la piattaforma di e-procurement “MEPA” di Consip S.p.A..

Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Nello svolgimento di tutti i servizi previsti dal contratto l’Appaltatore si impegna a rispettare le norme europee e nazionali attinenti alle materie gestite dall’applicativo oggetto del presente servizio, oltre a quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, relative a privacy (D.Lgs. n. 196/03 e regolamento UE n. 2016/679), diritto d’autore, accessibilità e usabilità degli applicativi, al Codice di Amministrazione Digitale e rispettive linee guida per l’attuazione, norme ISO concernenti alla gestione della sicurezza dell’informazione e agli standard di qualità dei software.

Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia (anche ove non in allegato al contratto), delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio, oltre che degli obblighi di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale.

Il presente capitolato disciplina le modalità di fornitura di quanto richiesto.

1.1 OGGETTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO

Il fornitura ha per finalità quella di garantire il corretto funzionamento, nel tempo, del servizio di log management LOGBOX con la contestuale migrazione da Coala Suite (on premise) al(SaaS), assicurando il puntuale aggiornamento rispetto al quadro normativo vigente e/o all'evoluzione tecnologica. A livello esecutivo si distinguono le attività una tantum di prima configurazione (setup) e formazione operativa da quelle continuative di mantenimento (comprensive di manutenzione correttiva e adeguativa, canone cloud computing e assistenza dedicata).

La fornitura comprende il servizio di log management LOGBOX + migrazione da precedente servizio Coala Suite.

Il servizio LOGBOX, in particolare, comprende:

- Log management in cloud (acquisizione dei log in real-time e invio protetto di quest'ultimi a data center remoto) per l'erogazione in modalità *Software as a Service*;
- Servizi di gestione in cloud raggiungibili tramite protocollo HTTPS;
- Servizio multi-tenant per la gestione dei log mediante definizioni di gruppi + gruppo ADMIN per la gestione del servizio per tutti i soggetti.

Il modello del servizio è il seguente:

- pacchetto LOGBOX GDPR (*Collector + Report + Alert*) in versione CUSTOM con storage disponibile fino a 150 GB;
- Servizio di assistenza tecnica di 4h/anno (al di fuori di interventi di assistenza inerenti malfunzionamenti della piattaforma).

A livello esecutivo è contemplata l'assistenza Helpdesk, il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa (MAC), nel contesto del predetto canone di mantenimento e per la durata stabilita, con finalità la diagnosi e la rimozione di anomalie derivanti da malfunzionamenti del sistema informativo.

Per quanto concerne l'erogazione in modalità SaaS dell'applicativo, non viene richiesta la valorizzazione economica del relativo servizio di cloud computing in quanto assorbita dal canone annuo di mantenimento (congiuntamente a manutenzione e assistenza). Le caratteristiche del suddetto servizio devono essere quelle di un *cloud service provider* qualificato, o in qualificazione, in conformità ai requisiti (obbligatori a partire dal 18 gennaio 2023) indicati nel *Regolamento per il Cloud della PA* (Det. 628/2021), pubblicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale il 15 dicembre 2021, e dagli atti successivi al regolamento emanati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Rimane inteso che, nel caso vengano revisionati gli standard minimi per qualità, sicurezza, performance, scalabilità, interoperabilità e portabilità del cloud per la PA, l'o.e. si impegna a conformarsi al nuovo quadro normativo, in piena autonomia rispetto alla scelta del provider.

Per quanto riguarda l'assistenza Helpdesk di primo, secondo livello e sistemistica si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività:

- gestione delle problematiche relative al servizio (attività di *problem solving*);
- contatti con l'Ente con finalità di allineamento tecnico sui prodotti;
- attività di affiancamento nelle prime fasi di avvicinamento al prodotto;
- diagnosi e *troubleshooting* di anomalie derivanti da malfunzionamenti dell'applicativo, di natura funzionale (*bug*), concettuale o di compatibilità.

Altresì sono intese le attività che assicurino l'aderenza della piattaforma all'evoluzione tecnologica e al mutamento dei requisiti normativi, con interventi di natura adattativa ad interessare la componente logico-applicativa.

Laddove la piattaforma sia oggetto di (*major*) *release* tali da alterarne (anche marginalmente) le funzionalità e/o *patch* correttive rilevanti dal punto di vista della *user experience*, si richiede all'o.e. di comunicarne il dettaglio. Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati: in mancanza di autorizzazione scritta l'Appaltatore non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.

Nel contesto del servizio di Helpdesk l'Appaltatore assicura a suo carico gli interventi e le attività di manutenzione ordinaria della soluzione senza oneri aggiuntivi per la Provincia di Brescia. In caso di contestazione scritta da parte della Stazione appaltante, recante le cause di non conformità, l'o.e. si impegna ad allineare il proprio sistema informativo agli standard normativi – entro e non oltre il termine di 30 giorni dal rilevamento.

1.2 COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

La documentazione da rendere in fase di trattativa diretta sulla piattaforma "MEPA" di Consip S.p.A. comprende:

- Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
- Modello Domanda di Partecipazione;
- Dichiarazione sostitutiva "Tracciabilità dei flussi finanziari" (Legge n. 136/2010);
- Controfirma sul Patto di Integrità;
- Controfirma sul Codice di Comportamento;
- Dichiarazione Responsabile esterno per il trattamento dati;
- Modello Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio_Esperienze pregresse
- Documento indicante il "Dettaglio_Costi".

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

In considerazione della natura della fornitura in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Ente, pertanto non si rende necessaria l'elaborazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)".

L'Appaltatore è tenuto a notificare alla Provincia di Brescia, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, gli eventi, i fatti e gli accadimenti relativi a: incidenti, trasferimento di dati, violazione di dati personali (*data breach*) cambi di ruolo (in particolare dei soggetti sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR) e accessi da parte delle forze dell'ordine. Nel caso di violazioni di dati personali (*data breach*) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 l'operatore economico, in qualità di Responsabile "esterno" del trattamento (vedi art. 17 del presente capitolato), dovrà informarne tempestivamente il Titolare (Provincia di Brescia), affinché possa attivarsi per la notifica al Garante entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

1.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'o.e. dovrà possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione alla piattaforma "MEPA" di Consip S.p.A., la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia;
- requisiti di ordine generale: di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice e dell'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
- la sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;

- requisiti di idoneità professionale - di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura.

1.3 INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY

Per la tracciatura delle richieste di assistenza (*trouble ticket*) la Provincia di Brescia si avvale di una piattaforma dedicata denominata "MoOne", già configurata secondo necessità e flussi di lavoro dei presidi di supporto di primo e secondo livello (sia interni che esterni all'Ente), provvista di sistema di alert (tramite e-mail automatiche) e accessibile dall'indirizzo *assistenza.provincia.brescia.it*.

Rimane a carico della Stazione appaltante la predisposizione degli accessi affidati all'operatore economico, l'implementazione delle categorie d'assistenza e la definizione dei relativi flussi di lavoro, affinché siano opportunamente coinvolte tutte le parti interessate. Se l'o.e. accordasse l'utilizzo della sopramenzionata piattaforma, questa sarà altresì utilizzata per l'estrazione della reportistica quantitativa e qualitativa per verifica rispetto alle metriche di servizio di cui ai *service level agreement* contrattuali.

Art. 2 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del contratto, designato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è la dott.ssa Roberta Noli in qualità di Funzionario Informatico del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

La durata del contratto è quantificata in 36 mesi, con decorrenza dal giorno 02/01/2024 per garantire la migrazione dei contenuti e la messa online del servizio in tempi consoni.

La Provincia di Brescia si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato notizia all'Appaltatore con almeno 20 giorni di preavviso. In tal caso, ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite oltre ad un decimo del servizio non eseguito, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'importo negoziabile della fornitura posto a base di gara ammonta a € 22.875,00 (al netto dell'IVA di Legge).

Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice fino all'ammontare di € 4.575,00 (al netto dell'IVA di Legge), pari al 20% dell'importo contrattuale, per l'attività di supporto specialistico per la gestione del servizio Logbox, l'adozione di report aggiuntivi e la possibilità di incremento di allarmi attivabili.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 27.450,00 (€ 22.875,00 + € 4.575,00) (al netto dell'IVA di Legge).

Il totale stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo posto a base d'asta è pertanto pari ad € 22.875,00 (al netto dell'IVA di legge). Non saranno accettate offerte superiori a tale limite, pena l'esclusione dell'offerta. L'importo deve comprendersi comprensivo dello svolgimento del servizio nei termini di cui al presente Capitolato.

Viene stabilito l'importo dell'onere della sicurezza pari a zero (€ 0,00) in quanto non previsti rischi da interferenze (con richiamo all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).

Viene richiesto all'Aggiudicatario la compilazione del file "Dettaglio_Costi" predisposto dalla SA con indicazione dei costi suddivisi per categoria per il servizio oggetto del contratto.

Art. 4 REVISIONE DEI PREZZI

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 60 del Codice.

La revisione sarà consentita nei casi sottoelencati:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;
- mediante un'istanza corredata di documentazione che attesti che si sono verificate particolari condizioni di natura oggettiva che hanno determinato una variazione del costo del servizio superiore al 5% del valore complessivo del contratto. Tali variazioni possono essere basate su:
 - indici compatibili con la singola natura contrattuale;
 - prezziari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate;
 - aumento delle risorse necessarie al mantenimento dell'intera sovrastruttura di servizi.
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'o.e.;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto o dilatato dal RUP qualora ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura, l'art. 119 del Codice disciplina, relativamente alla materia del subappalto, il presente capitolato prevede che, come segnalato al comma 2, l'Appaltatore possa affidare in subappalto il servizio compreso nel contratto previa autorizzazione della Stazione appaltante purché in fase di presentazione dell'offerta formale siano indicati i servizi ovvero parti di servizi che si intende subappaltare. L'Appaltatore si impegna ad avvisare il Settore della Innovazione al momento della stipula del contratto in merito a quest'evenienza.

Permane invece per tutta la durata del contratto l'impossibilità a cedere il contratto e l'inattuabilità dell'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni di servizio, salvo preventiva ed espressa autorizzazione della Stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto attuativo in essere.

In caso di inadempienza si procederà all'immediata risoluzione del contratto, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT

L'operatore economico deve garantire il servizio di help desk, relativamente a quanto di sua competenza. Lo SLA sugli interventi viene definito sia rispetto alla presa in carico delle richieste di supporto e/o assistenza, sia in base alla classificazione delle anomalie (c.d. "livelli di criticità").

- **Presa in carico:** deve essere garantita la presa in carico di un ticket/segnalazione tramite e-mail entro sei (6) ore dall'apertura dello stesso (considerate sui giorni lavorativi).
- **Livelli di criticità:** la criticità di livello uno (1) descrive problematiche gravi, impattanti, con serie limitazioni all'utilizzo di almeno una funzionalità o addirittura bloccanti per l'intera soluzione applicativa, mentre la criticità di livello due (2) rappresenta le problematiche riguardanti almeno una funzionalità non critica oppure che determinino un degrado prestazionale tollerabile, per periodi di tempo limitati.

I due livelli di criticità rimandano alle combinazioni riportate nella seguente matrice che mette in relazione i *livelli di urgenza* (bloccante - alta, media, bassa - molto bassa) come proposti dalla piattaforma di ticketing MoOne in uso presso la Provincia di Brescia (art. 1.3 del presente capitolato), rispetto alla *classe di problematica* affrontata (P1, P2 e P3) – definita sulla base della difficoltà intrinseca di risoluzione, così come formalizzata dall'o.e. in seguito a presa in carico e analisi del problema. Pertanto, per procedere con l'assegnazione del livello di criticità si prenderanno come riferimenti il livello di urgenza, assegnato dall'utente, e la difficoltà di risoluzione intrinseca (P), assegnata dall'operatore economico.

	BLOCCANTE - ALTA	MEDIA	BASSA - MOLTO BASSA
Difficoltà bloccante senza soluzione alternativa (P1): <i>es. blocco a seguito di un aggiornamento.</i>	1	1	1
Difficoltà bloccante con una possibile soluzione alternativa (P2): <i>es. correzione forzata da remoto, workaround.</i>	1	1	2
Difficoltà non bloccante con un degrado funzionale (P3): <i>es. profilazione mittenti personalizzati da associare alle utenze.</i>	2	2	2

La tabella di seguito precisa per ogni tipo d'anomalia i termini di risoluzione previsti dal servizio. Il parametro di misurazione dei livelli di servizio rispetto all'occorrenza di un intervento correttivo è il *tempo di soluzione* (TS), ovvero il tempo massimo che intercorre tra il momento della presa in carico del problema (entro due ore dall'apertura del ticket/segnalazione tramite e-mail) a quello in cui è disponibile una soluzione:

	BUSINESS TIME	% DI SUCCESSO
<i>Criticità 1</i>	Entro 1 giorno	95% (TS1)
<i>Criticità 2</i>	Entro 3 giorni	90% (TS2)

Il calcolo degli SLA dovrà avvenire meccanicamente in base alle informazioni dettagliate in precedenza.

Le inadempienze derivanti dal mancato rispetto delle percentuali di successo oppure dalla mancata presa in carico di un ticket/segnalazione tramite e-mail saranno soggette a penalità commisurate secondo i parametri di seguito proposti (art. 9).

Art. 7 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori del contratto medesimo.

Art. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso all'Appaltatore verrà corrisposto, dietro emissione di regolari fatture, trimestrali posticipate per il servizio in oggetto, fatta eccezione della prima fattura che includerà anche le giornate di migrazione (una tantum). Fanno eccezione le giornate richiedibili tramite applicazione delle opzioni (art. 1.1) fatturabili solo a seguito di rendicontazione e convergenti nelle fatture trimestrali.

La fatturazione dovrà decorrere dall'effettivo avvio a regime del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A recante "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito *fatturapa.gov.it* dell'Agenzia delle Entrate.

La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9503

Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In ogni fattura i campi previsti per i quali è richiesto l'inserimento dati sono i seguenti:

- nella sezione "dati del contratto" devono essere riportati il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento con il riferimento al Settore committente;
- nel campo CIG si chiede l'inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto;
- nella sezione "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" va indicato l'oggetto esatto dell'appalto (si veda l'oggetto del contratto);
- nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" deve essere selezionata "S" in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
- nella sezione "Dati relativi al pagamento" la modalità di pagamento da indicare è il bonifico bancario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;

- nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.

Si precisa che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore della procedura sopra indicata.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.

8.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'o.e. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e smi, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Aggiudicatario riconosce all'Aderente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del servizio attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

8.2 CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del Codice.

Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA E PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione non è prevista alcuna forma di garanzia provvisoria, né definitiva.

Art. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PAGAMENTO A SALDO

I contratti pubblici di servizi/forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, è sempre facoltà dell'Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 50, comma 7 del Codice) rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto cedimento del contratto. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi e il CRE deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La redazione del documento che veicola la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni e il conseguente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Il pagamento del saldo è subordinato alle verifiche del RUP del contratto medesimo – che si occupa, inoltre, di verificare la corretta emissione delle fatture e stilare le *checklist*.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell'appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP dell'appalto – di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento o il mancato rispetto degli "S.L.A." di cui al precedente Art. 6, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (per mille) e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

- La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato e, nell'arco del semestre, potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi;
- 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Nell'arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia;
- 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche non bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Nell'arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'Appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al settore committente della Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del settore committente della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la Stazione appaltante, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore della Innovazione della Provincia di Brescia entro 6 (sei) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al contratto medesimo. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.

In applicazione dell'art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Progetto dell'appalto;
- sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
- non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 11 del presente Capitolato;
- grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l'Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante (tre volte);

- violazione degli obblighi di cui al Patto d'Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.

Art. 13 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO

11.1 RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012

Qualora in vigenza di contratto venga avviata una convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente parametri migliorativi – tenuto conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l'Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia di Brescia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

11.2 RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art. 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione (tramite posta elettronica certificata) all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede facoltà, da parte dell'Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i cinque (5) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso è assunto con atto motivato dal dirigente del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.

Art. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la piattaforma di e-procurement "MEPA" di Consip S.p.A., il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in

particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che i Responsabili "interni" del Trattamento sono i Dirigenti dei Settori per quanto di competenza.

A seguito della designazione, L'Appaltatore dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt. 32 – *Sicurezza del trattamento* – e 33 – *Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento* – adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al settore committente, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti in vigenza di contratto sarà competente il Foro di Brescia.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazione, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti che ne regolano la materia.

Qualora entrassero in vigore nuove norme, in aperto contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli viziati da incompatibilità saranno da considerarsi automaticamente decaduti.

Brescia, 29/12/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Roberta Noli